



Legale – Fiscale - Societario

In collaborazione con



Informacoop 11/2016

Villorba 16 Marzo 2016

COMUNICAZIONE AI FINI IVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATI PAESI "BLACK LIST" – RIEPILOGO DELLE NOVITA'

La comunicazione ai fini IVA delle operazioni effettuate con Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi "Black list") ha subito varie modifiche normative nel corso dell'ultimo anno.

Per utilità degli operatori, vengono di seguito riepilogate e commentate le modalità con cui adempiere l'obbligo di comunicazione delle predette operazioni, alla luce delle ultime novità intervenute.

MODELLO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

L'obbligo della comunicazione telematica ai fini IVA delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici situati in Paesi "Black list" è stato introdotto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. con L. 73/2010), con la finalità di contrastare le frodi fiscali a livello nazionale.

A decorrere dalle operazioni effettuate con soggetti situati in Paesi Black list, registrate dal 1° gennaio 2014, il modello obbligatorio per la comunicazione delle predette operazioni - che deve essere trasmesso esclusivamente per in via telematica - è diventato il modello di Comunicazione polivalente, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2

agosto 2013, nell'ambito del quale il quadro specifico relativo alle predette operazioni è il **quadro BL – Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata**.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono presenti il modello approvato con il predetto Provv. Ag. Entrate 94908/2013, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni, nonché il software di compilazione (ultima versione 1.3.0 del 08/04/2015) e la procedura di controllo del file (ultima versione 1.3.2 del 14/04/2015), che vengono riveduti a seguito dei cambiamenti normativi, interessanti i vari quadri che compongono il modello di comunicazione polivalente, e che necessiteranno certamente di prossimi aggiornamenti.

Anche per le operazioni che i soggetti passivi IVA in Italia hanno posto in essere nel 2015 con Paesi Black list, il modello e le modalità di presentazione sono rimaste invariate.

PERIODO DI RIFERIMENTO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

In merito al periodo di riferimento ed al termine di presentazione della comunicazione, si evidenzia che importanti novità sono state introdotte dall'art. 21 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (cd. Decreto "Semplificazioni fiscali"), che ha modificato il citato art. 1, co. 1, D.L. 40/2010, con decorrenza dal 13 dicembre 2014.

In virtù della semplificazione introdotta dal D.Lgs. 175/2014, **l'obbligo di comunicazione deve essere assolto annualmente, ossia, con riferimento all'anno solare.**

Per quanto concerne la scadenza di tale adempimento, in assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria (che sarebbero dovuti pervenire già con riguardo alle operazioni poste in essere nel 2014), si ritiene che i termini per l'invio della comunicazione coincidano con quelli stabiliti per la presentazione del modello polivalente, essendo la comunicazione Black list assolta tramite tale modello.

Sulla scorta di tale interpretazione, i **termini di presentazione** della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori dei Paesi Black list sono:

- 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA;
- 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale ai fini IVA.

Presupposto ciò, relativamente alle **operazioni intercorse con i Paesi Black list e registrate nel 2015**, la scadenza per l'invio della comunicazione sarà:

- il **10 aprile 2016**, per i soggetti con liquidazione mensile ai fini IVA;
- il **20 aprile 2016**, per i soggetti con liquidazione trimestrale ai fini IVA.

Purtroppo, fino ad oggi, né il legislatore né l'Amministrazione Finanziaria, hanno precisato il termine di presentazione della comunicazione (ora annuale).

Infatti, con l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 (entrato in vigore il 13 dicembre 2014), il legislatore si è limitato a prevedere che le novità trovavano applicazione alle operazioni poste in

essere nel 2014 (anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto), mentre l'Agenzia delle Entrate, prima con Comunicato Stampa del 19 dicembre 2014, poi con Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, ha concesso ai contribuenti di *"continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014"*, riconoscendo la piena validità di tali comunicazioni anche secondo le nuove modalità.

Sarebbe pertanto auspicabile che venisse definito con certezza il termine di scadenza della comunicazione delle operazioni con Paesi Black list.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE E CASI DI ESONERO

Oggetto della comunicazione Black list sono le operazioni che i soggetti passivi IVA in Italia hanno effettuato con operatori aventi sede, residenza o domicilio, negli **Stati a fiscalità privilegiata individuati con D.M. 4 maggio 1999 e con D.M. 21 novembre 2001**.

Esattamente, si tratta di 4 tipologie di operazioni intercorse con i predetti Paesi Black list: cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi ed acquisti di servizi.

L'art. 21 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto una novità anche con riguardo alle operazioni da comunicare, modificando sul punto l'art. 1, co. 1, D.L. 40/2010.

Invero, mentre il disposto normativo precedente prevedeva l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle singole operazioni di importo pari o inferiore a 500 euro, l'attuale disposizione, modificata dal Decreto Semplificazioni, sancisce invece che **l'esonero ricorre per le operazioni il cui importo complessivo annuale non supera euro 10.000,00**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, prima con la Circolare n. 31/E del 30/12/2014 e poi con la successiva Circolare n. 6/E del 19/02/2015, ha sottolineato come, coerentemente con l'indicazione fornita dal Parlamento in sede di emanazione del decreto, ***"tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list"***.

A supporto di tale interpretazione, è stato infatti evidenziato che *"con riferimento alla nozione di "importo complessivo annuale" si ricorda che, in sede del prescritto esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il parere favorevole delle stesse, è stato condizionato all'espresso ed inequivoco chiarimento che il limite di 10.000 euro introdotto dall'art. 21 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni"*.

PAESI “BLACK LIST”

Come già accennato, nella comunicazione Black list devono essere indicate esclusivamente le operazioni intercorse con gli operatori economici situati negli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cd. “Paradisi fiscali”), individuati con espresso rinvio ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001, ossia obbligatoriamente inclusi in una delle due, o in entrambe le suddette “Black list”.

All’elenco dei Paesi inclusi nelle menzionate *Black list*, nel corso degli ultimi anni sono state apportate alcune modifiche per effetto di decreti ministeriali, come di seguito evidenziato:

- con il **D.M. 12 febbraio 2014** (pubblicato in G.U. 24/02/2014, n. 45 ed entrato in vigore il 24/02/2014), dall’elenco contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 è stata eliminata la Repubblica di San Marino, con il conseguente venir meno dell’obbligo di comunicare nel quadro BL, nell’ambito delle “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata” – le operazioni intercorse con San Marino a decorrere dal 24 febbraio 2014.

L’uscita di San Marino dalla lista dei Paradisi fiscali ha tuttavia comportato la necessità di inserire dal 24/02/2014 le seguenti operazioni, effettuate da e verso tale Paese, nell’ordinaria comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e/o documentate da fattura (cd. “Spesometro”), nei quadri dedicati alle operazioni con soggetti non residenti:

- cessioni non imponibili ex art. 71, D.P.R. n. 633/1972,
- prestazioni di servizi rese ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- acquisti di servizi ricevuti e da autofatturare ex art. 17, D.P.R. n. 633/1972.

- con il **D.M. 16 dicembre 2014** (pubblicato in G.U. 23/12/2014, n. 297 ed entrato in vigore il 23/12/2014), dall’elenco contenuto nell’art. 3 del D.M. 21 novembre 2001 è stato eliminato il Lussemburgo, con il conseguente venir meno dell’obbligo di comunicare nel quadro BL, nell’ambito delle “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata” – le operazioni intercorse con il Lussemburgo a decorrere dal 23 dicembre 2014.

- con il **D.M. 30 marzo 2015** (pubblicato in G.U. 11/05/2015, n. 107 ed entrato in vigore il 11/05/2015), è stato abrogato l’intero art. 3 del D.M. 21 novembre 2001, con conseguente eliminazione di tutti gli Stati ivi contenuti.

Pertanto, **a decorrere dall’11 maggio 2015**, non devono più essere indicate nel quadro BL “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata”, le operazioni intercorse con i seguenti Paesi, in quanto non più contemplati in alcuna delle liste di cui al D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001:

- Angola
- Giamaica

- Kenia
- Portorico

In ultimo, si evidenzia che con D.M. 30 marzo 2015 sono stati espunti dall'elenco del D.M. 21 novembre 2001 gli Stati delle Filippine, Malaysia e Singapore, mentre con D.M. 18 novembre 2015 è stata disposta l'eliminazione di Hong Kong da tale lista.

Tuttavia, non essendo state apportate analoghe modifiche al D.M. 4 maggio 1999 e quindi continuando i suddetti quattro Stati ad essere compresi in questa Black list, **permane l'obbligo di comunicazione delle operazioni con gli stessi intercorse, tramite il quadro BL – “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata”.**

Per comodità, si riporta di seguito l'elenco aggiornato degli Stati inclusi nelle attuali “Black list”:

Elenco aggiornato (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001)

Alderney	Emirati Arabi Uniti		
Andorra	Filippine	Kiribati	Saint Kitts e Nevis
		Libano	Saint Lucia
Anguilla	Gibilterra	Liberia	Saint Vincent e Grenadine
Antigua e Barbuda	Gibuti	Liechtenstein	Salomone
Antille Olandesi	Grenada		Samoa
Aruba	Guatemala	Macao	
Bahamas	Guernsey	Malaysia	Sant'Elena
Bahrein	Herm	Maldiva	Sark
Barbados	Hong Kong		Seychelles
Barbuda	Isola di Man	Mauritius	Singapore
Belize	Isole Cayman	Monaco	Svizzera
Bermuda	Isole Cook	Montserrat	Taiwan
Brunei	Isole Marshall	Nauru	Tonga
	Isole Turks e Caicos	Niue	Tuvalu
	Isole Vergini Britanniche	Nuova Caledonia	Uruguay
Costa Rica	Isole Vergini	Oman	Vanuatu
Dominica	Statunitensi	Panama	
Ecuador	Jersey	Polinesia Francese	

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO BL DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

In merito alle modalità di compilazione del quadro BL – *“Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata”*, si rammenta che:

- la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black list deve essere resa barrando la casella 2 del rigo BL002;
- essa può essere fornita in forma analitica, ovvero in forma aggregata, barrando l’opzione nel frontespizio, nel rigo “Formato compilazione”;
- ai fini della comunicazione, è importante sottolineare che, sebbene il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013 utilizzi la locuzione “operazioni effettuate” e che tale espressione sia adottata anche in altri punti del quadro BL, appare indubbio che occorra comunicare le **“operazioni registrate”**, poste in essere con i suddetti Stati a fiscalità privilegiata.

Invero, ciò si evince sia da quanto indicato al punto 1.4 delle istruzioni al modello, sia dai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 21/10/2010, nella quale è stato puntualizzato che, sebbene nel disciplinare la decorrenza dell’obbligo la norma faccia riferimento alle *“operazioni effettuate”*, al fine di verificare se sussista o meno l’obbligo di comunicazione, nonché al fine di individuare le operazioni da includere nella comunicazione di ogni anno, *“occorre fare riferimento alla data di registrazione dell’operazione nei registri IVA (ovvero alla annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, se precedente o alternativa alla registrazione nei registri IVA)”*.

Dunque, anche per la comunicazione Black list relativa al 2015, occorrerà fare riferimento alle operazioni registrate nel 2015, intercorse con gli operatori economici localizzati nei Paesi Black list;

- come indicato in precedenza, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, l’obbligo di comunicazione sussiste ora solamente per le **operazioni di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00**;
- resta inoltre inteso che le operazioni con Paesi Black list di importo complessivo annuo uguale o inferiore a euro 10.000,00, non più soggette all’obbligo di comunicazione nell’autonomo quadro BL, non devono essere inserite neppure negli altri ordinari quadri del modello di Comunicazione Polivalente, in linea con quanto precisato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito Internet a dicembre 2013, in merito all’indicazione delle singole operazioni di importo superiore ed inferiore alla soglia di euro 500,00.

NUOVE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'art. 1, commi 898-904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 1.000 a euro 3.000 il limite previsto per le seguenti operazioni:

- trasferimento di denaro contante;
- trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Esattamente, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, la norma dispone che *“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila”*.

Dunque, oltre la nuova soglia di € 3.000 deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti che avvengono con i suddetti mezzi, pagamenti che devono pertanto avvenire esclusivamente attraverso strumenti nominativi (ad es., bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, ecc...).

E' evidente che l'aumento del limite per l'utilizzo di denaro contante assume rilievo, in via generale, per tutti i soggetti, comprese le **società cooperative** e, nello specifico, interessa fortemente le cooperative che detengono e gestiscono i prestiti sociali.

NORME NON MODIFICATE

Per contro, con la Legge di Stabilità 2016 non sono stati modificati:

- ❖ il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, che non deve superare € 1.000 (art. 49, co. 12, D.Lgs. 231/2007).
- ❖ l'obbligo, per gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000, di recare l'intestazione, ossia l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, nonché la clausola di “non trasferibilità”;
- ❖ l'obbligo, per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali, di essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di “non trasferibilità”, ad eccezione di quelli di importo inferiore a € 1.000, per i quali il cliente può richiedere l'omissione della clausola di non trasferibilità;

- ❖ i limiti relativi ai pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche (comprese le cooperative sportive dilettantistiche) e i pagamenti da questi effettuati, che rimangono sanzionati se di importo pari o superiore a € 1.000 (art. 25, comma 5, legge 133/99). Si segnala tuttavia che, per effetto dell'art. 19, co. 1, D.Lgs. 158/2015, il superamento di tale limite non comporta più la temuta decadenza dal regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991, ma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n.471/1997, oltre a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio, qualora si superi l'importo di euro 3.000,00 in contante;
- ❖ l'obbligo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di procedere al pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 138/2011 (art. 1, co. 904, L. 208/2015);
- ❖ la soglia relativa al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer"), che resta ferma a € 1.000 (art. 1, co. 898, L. 208/2015);
- ❖ il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato con più pagamenti, di importo singolo inferiore alla soglia (ora fissata a € 3.000), che appaiono artificialmente frazionati, ossia effettuati per eludere la normativa antiriciclaggio (art. 49, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. 231/2007).

Pertanto, in merito al suddetto **divieto di frazionamento "artificioso"**, rimangono tuttora valide le indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria, nonché le interpretazioni giurisprudenziali, fornite a suo tempo e che si riportano di seguito:

- **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 2 del 16/01/2012:** *"L'importo di 1.000 euro [ora 3.000 euro] è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di 1.000 euro [ora 3.000 euro], o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica".*
Al contrario, *"se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro [ora 3.000 euro] dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione";*
- **Parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995:** *"Non parrebbe in realtà giustificata l'applicazione del predetto limite all'uso di denaro contante o di titoli al portatore nell'ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque, dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme comunque inferiori al limite di legge, come avviene generalmente con il contratto di somministrazione mediante il quale viene pattuita una serie di prestazioni con pagamenti a scadenze prefissate: in tale situazione, pur mettendosi in atto un*

unico disegno negoziale, la imposizione del limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori economici”.

Conseguentemente, nell'ipotesi di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore al nuovo limite di € 3.000, ma complessivamente di ammontare superiore a 3.000, sfuggono all'ipotesi di frazionamento “artificioso” - e, dunque, appaiono **ammessi ai fini della normativa antiriciclaggio** - solamente le seguenti operazioni:

- trasferimenti relativi a distinte e autonome operazioni;
- trasferimenti relativi alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (esempio: contratto di somministrazione);
- trasferimenti relativi alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti, sulla base di consolidata prassi commerciale (esempio: pagamento rateale).

Resta in ogni caso il fatto che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento dei pagamenti sia stato realizzato o meno con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

❖ l'ammissibilità delle operazioni di prelievo/versamento di contante attraverso intermediari autorizzati (art. 49, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 231/2007).

A tal proposito, si ricorda la Circolare n. 2/2012 del MEF, nella quale è stato precisato che, stante la norma, secondo cui *il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. “i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell'art. 49 citato (v. circolare MEF del 4/11/2011)”*;

❖ il limite di euro 15.000 per i pagamenti con denaro contante, nel caso di vendite di beni e di servizi legati al turismo, poste in essere da commercianti e da agenzie di viaggi a favore di cittadini stranieri extra-UE non residenti, in base all'art. 3, D.L. 16/2012, purché siano rispettati gli adempimenti indicati nel medesimo art. 3.

NORME ABROGATE

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre **abrogato** le seguenti disposizioni:

➤ obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative (fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica), indipendentemente dall'importo, con modalità diverse dal contante e che assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011, abrogato dall'art. 1, co. 902, Legge 208/2015);

- obbligo, da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, D.L. n. 133/2014, abrogato dall'art. 1, co. 903, Legge 208/2015).

Tabella riassuntiva dei limiti al trasferimento del contante e dei titoli/libretti al portatore dal 29/4/2008 ad oggi

Periodo di validità	Trasferimento consentito
Fino al 29.04.2008	Inferiore a € 12.500,00
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	Inferiore a € 5.000,00
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	Inferiore a € 12.500,00
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	Inferiore a € 5.000,00
Dal 13.08.2011 al 5.12.2011	Inferiore a € 2.500,00
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	Inferiore a € 1.000,00
Dal 01.01.2016	Inferiore a € 3.000,00

SANZIONI

Il D.Lgs. 208/2015 non ha modificato il regime sanzionatorio pertinente alla normativa antiriciclaggio.

A tal proposito, si ricorda che, a norma dell'art. 58, co. 1, D.Lgs. 231/2007, per la **violazione dei trasferimenti** di denaro contante e di titoli/libretti al portatore oltre la soglia di euro 3.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

In base all'art. 58, co. 7-bis, la sanzione non può comunque essere inferiore all'importo di euro 3.000.

Inoltre, per le violazioni riguardanti trasferimenti superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Per quanto attiene alla **violazione dell'adempimento comunicativo** imposto dall'art. 51 del D.Lgs. 231/2007 - consistente nell'obbligo, da parte dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo D.Lgs. 231, tra cui sono compresi i professionisti, i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi ed i CAF (ambito in cui sono quindi inclusi anche i Centri Servizi Amministrativi)), i quali, nello svolgimento della propria attività, hanno notizia di (o comunque rilevano) infrazioni oltre soglia commesse dai propri clienti, di darne **comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Guardia di Finanza** (che può discrezionalmente avvisare l'Agenzia delle Entrate) - si ricorda che tale mancato obbligo comunicativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di euro 3.000 (ex art. 58, co. 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 231/2007).

ESCLUSIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVORE REI” PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/12/2015

In occasione di Telefisco 2016, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del principio del *favor rei* in materia di violazioni alla limitazione dell'uso del contante, commesse entro il 31 dicembre 2015, affermando che la normativa antiriciclaggio non contempla tale principio, con la conseguenza che non può essere evitata l'irrogazione delle sanzioni qualora entro il 31/12/2015 sia stato effettuato un trasferimento di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore, in misura superiore al limite allora vigente (999,99 euro), seppur non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro.

CONVENZIONE SIAE: PROROGA TERMINE PAGAMENTI

Si comunica che la SIAE ha differito il termine di scadenza per il pagamento degli abbonamenti per il diritto d'autore dovuto per musica d'ambiente, dal 28 febbraio è stato prorogato al **18 MARZO 2016**.